

Dalla prima repubblica al sovraffollamento di oggi, l'anomalia carceraria italiana

Ritagli, aprile – maggio 2012

di Patrizio Gonnella, Presidente di Antigone

L'Italia della Prima Repubblica era l'Italia della Democrazia Cristiana ininterrottamente al potere, del Partito Comunista più forte di Occidente,¹ della burocrazia tra le più reazionarie d'Europa, delle amnistie periodiche con le quali veniva governato il sistema della giustizia penale e delle prigioni. Dalla caduta del fascismo in poi ci sono stati numerosissimi provvedimenti di amnistia votati dal parlamento italiano. La prima amnistia risale al lontano 1946. Si era all'indomani della fine della guerra. Il Paese era profondamente diviso. L'amnistia fu voluta per ovvii motivi politici. E' ancora oggi nota come amnistia Togliatti, dal nome del Guardasigilli che era anche segretario del Partito Comunista Italiano. L'ultima amnistia fu invece del 1990, proprio agli epigoni della Prima Repubblica, oramai moribonda in quanto colpita a morte dalla caduta del muro di Berlino e dagli scandali che coinvolsero quasi tutti i partiti dell'arco costituzionale. Per quarantanni il cattivo e lento funzionamento dei tribunali nonché la sovra-popolazione carceraria furono controllati e sedati attraverso l'uso sistematico dei provvedimenti di clemenza. Grazie alle amnistie e agli indulti i processi venivano a estinguersi, le pene a cancellarsi e le carceri periodicamente a svuotarsi. Non è stata invece mai presa sul serio la possibilità di riformare il codice penale del 1930 - cosiddetto codice Rocco, dal nome del ministro di Grazia e Giustizia che ne coordinò i lavori - con il suo impianto fortemente liberal-autoritario orientato alla repressione. Nella parte speciale di quel codice ad esempio la violenza sessuale era collocata tra i delitti contro la morale e non contro la persona, i reati contro il patrimonio prevedevano sanzioni detentive elevatissime, ampia e dai contenuti volutamente vaghi era la categoria dei delitti di opinione. Il pragmatismo democristiano portava a non cambiare le regole del gioco. Si limitava a governare l'esistente a seconda degli interessi prevalenti da proteggere. Era d'altronde quello un modo grazie al quale si potevano risolvere i difficili, intricati e spesso illegali rapporti tra l'economia e la politica, amnistiando quando serviva anche i reati finanziari. Anche il regolamento carcerario era del periodo fascista e nelle sue norme risentiva fortemente di quella ideologia. In ciascuna delle regole carcerarie traspariva marcatamente il fine punitivo e retributivo che si assegnava alla pena carceraria. Il regolamento carcerario in vigore per lunghi trentun anni dopo la fine della seconda guerra mondiale risaliva al 1931². Eppure la Costituzione del 1948 cambiò completamente le regole del gioco carcerario. All'articolo 13 usò, unica volta in tutto il testo normativo, la parola punizione e lo fece a proposito di coloro che commettono violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà.³ Al successivo articolo 27⁴ sottrasse la pena carceraria alle finalità meramente vendicative o neutralizzatrici fino ad allora previste dal Regolamento del 1931 assegnando a essa uno scopo di tipo rieducativo. Inoltre vennero posti limiti insuperabili al detentore del potere punitivo nel nome della umanità. Nelle intenzioni dei costituenti l'umanità altro non era che la versione legislativa italiana della dignità umana di cui all'articolo 1 della Costituzione tedesca e al Preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948. Il regolamento del 1931 strideva in ogni sua norma con il volere successivo dei costituenti, alcuni dei quali avevano vissuto in prima persona l'esperienza della prigionia fascista. Due futuri presidenti della Repubblica, Giuseppe Saragat e Sandro Pertini, furono reclusi dai fascisti nel carcere romano di Regina Coeli⁵. Per tutti gli anni cinquanta e buona parte degli

anni sessanta non si aprì una discussione politica e pubblica intorno alla necessità di una legge penitenziaria che adeguasse la vita nelle galere ai dettami costituzionali. La popolazione detenuta in quegli anni era tutta autoctona. Nettamente prevalente era la presenza dei meridionali. Si andava dentro principalmente per reati contro il patrimonio e contro la persona. Le amnistie impedivano però che si creasse il tumore del sovraffollamento. Si pensi che nel 1956, a dieci anni dalla grande amnistia voluta dal Guardasigilli del Partito Comunista, i detenuti in Italia erano 27.820, ben sotto la soglia dei 70 ogni 100 mila abitanti. Così, di amnistia in amnistia, si arriva fino agli anni settanta. Questi sono stati gli anni in cui il Parlamento ha iniziato più in generale a porsi il problema dell'adeguamento del sistema legislativo nazionale alla Costituzione post-bellica. Nel 1970 furono istituite le Regioni. Del 1974 è la legge sul sistema sanitario nazionale. Nel 1975 fu varata la legge penitenziaria.⁶ L'impianto era spiccatamente trattamentale.⁷ Secondo quanto scritto nella legge i detenuti andavano trattati, osservati, cambiati. Emergeva una idea correzionalista della pena ben gradita sia ai cattolici (per loro la correzione era sostanzialmente sinonimo di redenzione) che ai comunisti (per loro la rieducazione era sociale e morale allo stesso tempo) i quali insieme continuavano a detenere circa i due terzi della rappresentanza parlamentare. Una idea - quella correzionalista - che con tutte le sue ambiguità e ambivalenze accompagnerà il sistema penitenziario italiano fino ai giorni nostri e di cui non ci si riuscirà a scrollare di dosso le pericolose degenerazioni (dalla legislazione premiale sui pentiti fino alla imposizione a carico dei detenuti dell'obbligo giudiziario di chiedere scusa alle vittime del reato). Negli anni settanta cambiò parzialmente volto la popolazione detenuta in Italia. Non era più prevalentemente espressione del sottoproletariato urbano, ma anche di pezzi della borghesia intellettuale e di quei movimenti che segnarono la stagione della lotta armata italiana. Negli anni 1977 e 1978 la repressione politica dei movimenti extraparlamentari raggiunse il massimo della sua virulenza. Nel nome dell'emergenza vennero cambiate le norme di procedura penale sul fermo di polizia e facilitato l'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine. Entrarono nelle galere italiane migliaia di persone che facevano parte della sinistra rivoluzionaria. Anche giovani di destra finirono in galera seppur in numero molto più basso. La repressione colpì di più la militanza di sinistra. Quella generazione di prigionieri, più che la precedente, aveva gli strumenti culturali per riconoscere i propri diritti violati. Aveva la forza per denunciare le violenze che avvenivano nelle carceri speciali. Le rivolte di quegli anni fecero diventare pubblica la questione carceraria. Vennero svelate le ambiguità e le ipocrisie del modello trattamentale. Così tra rivolte, repressioni violente e trasferimenti di massa verso le isole penitenziarie (Asinara e Pianosa in primis) si arriva agli anni ottanta. Questi ultimi furono gli anni del reflusso e della sconfitta dell'opzione rivoluzionaria armata. Restavano però imprigionati nelle galere italiane migliaia di giovani, alcuni dei quali dovevano scontare lunghe pene per reati meramente associativi. Il codice penale italiano, come detto, era ed è ancora quello fascista del 1930. Esso ha un intero capo dedicato ai delitti politici e di opinione. Si iniziò a discutere, invano, di soluzione politica. Era oggetto di aspri scontri in carcere la legge sulla dissociazione che avrebbe poi consentito ai detenuti politici di disconoscere la lotta armata senza necessariamente fare i nomi dei propri amici complici, ossia senza diventare delatori di professione. In questo clima venne approvata la legge penitenziaria più avanzata nella storia repubblicana italiana, la cosiddetta legge Gozzini⁸. Vennero eliminati i regimi speciali e venne universalizzata la possibilità di accesso alle misure alternative. Significativa era la norma che consentiva a tutti, a prescindere dal titolo di reato per cui era finito dentro, di avere il lavoro all'esterno delle mura della prigione sin dal primo giorno di detenzione. I detenuti, grazie alle aperture della legge Gozzini

che spostò l'asse della esecuzione penale fuori dal carcere e anche grazie all'amnistia del 1990, ridiscesero sotto le 30 mila unità con tassi di detenzione tra i più bassi di Europa, ossia a livelli di quelli scandinavi. Quella fase però durò poco. Durò circa quattro anni. Erano alle porte i cappi e il populismo penale.

La sicurezza ai tempi della Seconda Repubblica

Dopo l'amnistia del 1990, il sistema carcerario italiano è stato duramente messo alla prova da emergenzialismi e populismi vari. Sono successe molte cose negli anni a seguire, che raccontate in sequenza, spiegano come sia potuto accadere che la popolazione detenuta si sia più che raddoppiata in circa vent'anni. Dopo gli assassinii decisi, o quanto meno eseguiti, dalla cosca dei corleonesi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nel 1992 la legge Gozzini venne brutalmente contro-riformata. Fu tolto di mezzo l'universalismo nella concessione dei benefici penitenziari. Fu questa, insieme alla imposizione di un nuovo regime duro penitenziario da scontare principalmente nelle isole di Pianosa e Asinara,⁹ la risposta dello Stato allo stragismo mafioso. Fu introdotto un articolo, il 4 bis ancora oggi in vigore, che per taluni reati ritenuti di grave allarme sociale subordinava la concessione di permessi premio e di misure alternative alla avvenuta e riscontrata collaborazione con la giustizia. Scoppiava nel frattempo lo scandalo Tangentopoli. Su e giù per l'Italia si moltiplicavano gli arresti di colletti bianchi. I leghisti, ossia la nuova destra, mostrava cappi in parlamento e lanciava campagne forcaiolo¹⁰. Silvio Berlusconi fondava un nuovo partito di destra (Forza Italia) e scendeva vittoriosamente in campo nella politica. I giudici lo hanno inseguito incessantemente senza conseguire troppi risultati. La giustizia si biforcava definitivamente divenendo generosa di garanzie coi ricchi e i potenti, ma inflessibile, inclemente e dura coi poveracci. Un mix tutto italiano di populismo penale e garantismo per soli ricchi. Immigrati e tossicodipendenti divenivano le vittime predesignate delle campagne di ordine e sicurezza della destra nonché di parte della sinistra moderata. Le galere si riempirono velocemente, a ritmi di nuove settecento, ottocento unità al mese. E' stato questo l'effetto di una serie di leggi dall'impianto fortemente repressivo in materia di immigrazione, droghe e recidiva. Leggi che hanno trasformato il diritto penale italiano, da diritto che avrebbe dovuto giudicare i fatti a diritto che si interessava a giudicare le storie di vita delle persone. I consumatori di droghe leggere sono stati messi sullo stesso piano degli spacciatori di droghe pesanti. Nei confronti dei recidivi reiterati sono state previste pene più elevate ed esclusioni dai percorsi di recupero sociale. Gli immigrati sono stati duramente colpiti dal punto di vista penale per il solo fatto di essere irregolarmente presenti nel territorio italiano. Nel solo 2010 sedicimila persone non italiane sono entrate nel circuito penitenziario per non aver ottemperato all'obbligo di espulsione delle autorità di polizia. Così a dicembre del 2010 i detenuti avevano superato la quota record di 68 mila unità, nonostante un indulto del luglio del 2006, approvato miracolosamente con un'opinione pubblica nettamente contraria¹¹, avesse fatto uscire dal carcere in anticipo oltre 25 mila detenuti.

Dopo vent'anni di escalation penitenziaria, i numeri della crescita si sono di recente fermati. Il 2011 è stato l'anno della frenata del sovraffollamento. I detenuti a fine anno erano 66.897, un migliaio in meno rispetto all'anno precedente. Poco più del 4% è costituito da donne, una percentuale costante nel tempo. Cosa è successo nel 2011? La crisi economica e morale ha investito l'Italia. Si cominciò a parlare di carceri nelle televisioni e nelle radio a causa delle drammatiche condizioni di vita dei detenuti. I media iniziarono anche a raccontare storie di morti in carcere. Nel 2009 un caso eclatante di morte violenta di un detenuto - Stefano Cucchi - ruppe il muro del silenzio. Tutti oggi sanno in Italia

chi era Stefano Cucchi, non solo i militanti dei diritti umani. Il coraggio dei familiari fu all'origine di questa vicenda. Decisero di pubblicare le foto di Stefano da morto, pieno di ecchimosi e di segni sul corpo, inequivocabilmente determinati da violenze efferate subite da chi lo aveva in custodia. Le foto e il volto disperato della sorella crearono indignazione pubblica. Questa volta la vittima delle violenze non era un ragazzo giovane del sottoproletariato urbano. La famiglia, appartenente alla piccola borghesia romana, consentiva alla opinione pubblica il processo di immedesimazione, senza il quale ci sarebbe stata la solita indifferenza. Stefano Cucchi era un giovane consumatore di droghe leggere, fermato dai carabinieri con pochi grammi di hashish. Fu portato in caserma e poi in carcere. Fu riconsegnato morto ai genitori e alla sorella dopo sette giorni di calvario. La stampa per la prima volta iniziò a mettere naso nelle prigioni e a raccontarne fatti e misfatti. Grazie a una campagna lanciata dalla associazione Antigone e dal quotidiano il Manifesto, sottoscritta da intellettuali e giornalisti, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria autorizzò con maggiore facilità l'ingresso dei giornalisti nelle carceri. In alcuni casi ammise le videoriprese nelle celle. Così tutti hanno potuto vedere le condizioni degradate di vita interne. Le grandi autorità del paese, primo fra tutti il presidente della Repubblica,¹² mostrarono un forte sentimento di sdegno di fronte alla visione di detenuti costretti a dormire per terra anche in inverno, ammassati l'uno sull'altro in condizioni igienico-sanitarie pietose. In alcune grandi carceri metropolitane era finito lo spazio vitale. Tutte le aree dedicate a scuola, ricreazione, hobbistica diventavano dormitorio. I piani di edilizia penitenziaria a più riprese promessi dai governi stentavano a decollare sia a causa della tipica inefficienza italiana¹³ che della mancanza di risorse economiche. Così i posti letto regolamentari che erano 45 mila all'inizio del 2010, continuano a essere circa 45 mila a fine del 2011, sebbene molta propaganda fosse passata di mezzo intorno a fantomatici nuovi istituti penitenziari che sarebbero stati costruiti. Anche quando vennero aperte nuove prigioni, restarono in parte inutilizzate a causa della dichiarata assenza di nuovo personale di polizia penitenziaria che li potesse gestire. Nel frattempo, trentotto carceri e molti reparti detentivi sono stati chiusi per mancanza di fondi. E' in questo contesto, fatto anche di condanne della Corte Europea dei diritti umani per violazione dell'articolo 3 della Convenzione del 1950 sui diritti umani¹⁴ a causa della mancanza di spazi sufficienti di vita interna,¹⁵ che viene, e qui siamo ai giorni nostri, approvata una legge che prevede la possibilità, per alcuni, ma non per tutti i detenuti, di scontare in detenzione domiciliare l'ultimo anno e mezzo di pena.¹⁶ E' stato anche messo un freno agli arresti in flagranza di reato evitando l'invio in carcere per coloro i quali commettono fatti di scarso rilievo penale. Ciò che però più ha influito sulla diminuzione degli ingressi in carcere è stata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 28 aprile del 2011, che ha ordinato ai giudici italiani di disapplicare la norma che prevedeva l'arresto obbligatorio e la pena detentiva sino a quattro anni per l'immigrato irregolare che non avesse ottemperato all'obbligo di allontanamento del questore. Da qualche tempo le procure e le forze di polizia si erano già adeguate alle direttive europee. Il flusso degli ingressi nelle 206 carceri italiane è quindi oggi in calo, seppur minimo, rispetto ai vent'anni precedenti.

I numeri del sovraffollamento di oggi. L'anomalia italiana

Il sovraffollamento italiano è frutto di una quadruplicata anomalia rispetto alla situazione europea. Pur essendo i tassi di detenzione più o meno in linea alla media europea, ossia circa 110 detenuti ogni 100 mila abitanti, vi sono quattro grandi anomalie che riguardano l'impianto repressivo italiano e di conseguenza la qualità della vita nelle nostre prigioni. Negli ultimi tempi una parola chiave

utilizzata per spiegare lo stato dell'economia italiana è *spread*. Pochi sanno cosa significa se non genericamente che è il termine di paragone tra lo stato di salute dei titoli di stato italiani e quelli tedeschi. La Germania, appunto, è sempre un buon punto di riferimento. Proviamo in questo caso a utilizzarla come metro di misura dell'anomalia italiana nel quadro penal-penitenziario europeo. Oltre ai tassi di interesse anche altri tassi in Italia sono ben più alti rispetto a quelli tedeschi. La prima anomalia al rialzo riguarda gli stranieri in carcere. Complessivamente essi sono alla data del 31 dicembre 2011 24.174 contro i 66.897 detenuti totali, ossia una percentuale pari al 36,1% del totale, dieci punti più alta rispetto a quella tedesca che è del 26,4%. La penalizzazione della condizione di irregolare insieme alla situazione di forzata clandestinità in cui si trova l'extracomunitario che, seppur lavoratore (in nero), ha scarsissime opportunità di ottenere il permesso di soggiorno, hanno determinato una situazione di costrizione dello straniero verso i circuiti non legali di sopravvivenza. Gli ingressi massicci nelle carceri sono sia il prodotto diretto delle norme penali presenti nella legge sulla immigrazione sia il prodotto indiretto dato dalla impossibilità di trovare una via legale di inserimento socio-lavorativo. Le nazionalità più rappresentate in ordine decrescente di appartenenza sono le seguenti: marocchina (4895), rumena (3583), tunisina (3189), albanese (2770), nigeriana (1172). Per quanto riguarda le donne, le più rappresentate sono le rumene (267) e le nigeriane (174), uniche a superare le cento unità. Non tutto ciò che è straniero è assimilabile. La vicenda dei rumeni, molti dei quali di etnia rom, è ben diversa da quella dei nord-Africani. I primi, di origine comunitaria, sono finiti in modo massiccio nelle prigioni italiane non a causa delle leggi sulla immigrazione che non li riguardano essendo cittadini Uè, ma a causa di storie di mancata integrazione socio-lavorativa o di percorsi criminali già iniziati nella propria terra di nascita¹⁸. La componente detenuta africana, sia quella maghrebina che nigeriana, è invece più direttamente il frutto delle leggi sulla immigrazione che dal 2002 in poi hanno creato artificiosamente circuiti di illegalità anche per i potenziali richiedenti asilo. Ovviamente il tema della immigrazione si incrocia con quello della prostituzione (le donne detenute nigeriane sono spesso dentro per favoreggiamento della prostituzione e costituiscono circa un decimo del totale delle donne detenute straniere)¹⁹ e quello della repressione del consumo e spaccio di droga. Questa è la seconda anomalia italiana rispetto all'Europa e alla Germania. In Italia i dati più recenti, risalenti al 31 dicembre del 2011, ci dicono che la percentuale di detenuti condannati che è in galera per aver violato la legge sulle droghe è pari al 36,9% contro il 15,1% della Germania.²⁰ Una percentuale oltre che doppia. È questo sicuramente l'effetto di una legge molto severa che ha contribuito alla dismissione progressiva delle politiche di riduzione del danno degli enti territoriali e delle regioni. Sempre meno i servizi pubblici delle tossicodipendenze si fanno carico della gestione dei casi più problematici che così vengono lasciati sulla strada preda delle azioni di repressione criminale invocate ed evocate a tutti i livelli istituzionali. Il messaggio arrivato alle forze di polizia negli scorsi anni è stato quello di contrastare i comportamenti devianti sulla strada. La terza anomalia è quella della detenzione delle persone in attesa di giudizio. In Italia oltre il 40% della popolazione detenuta è reclusa in attesa di giudizio. Qui lo spread raggiunge cifre impressionanti, visto che la percentuale tedesca è inferiore quasi tre volte, essendo del 16,2%. Due detenuti su cinque in Italia sono in galera in attesa della condanna. Eppure la Carta Costituzionale all'articolo 27 sancisce in modo inequivocabile che "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva". I numeri altissimi delle persone detenute in attesa di giudizio sono l'esito di cause molteplici probabilmente riassumibili in una unica grande ragione esplicativa: le forze dell'ordine e la magistratura, sia per rispondere alle richieste dell'opinione

pubblica e politica sia nella convinzione che il processo ha tempi molto lunghi¹ preferiscono forzare la mano della legge²² e anticipare porzioni di pena in attesa di una giustizia che loro stessi qualificano inefficiente e troppo blanda. Il sistema penitenziario perde così la sua vocazione trattamentale e diventa mero contenitore di corpi. Nei confronti di persone presunte innocenti non può essere imposto per legge alcun regime trattamentale. Un imputato non può essere costretto a partecipare ad attività rieducative. Gli si deve lasciare l'opportunità di dire no, senza ripercussioni. Questo concetto è diffusamente interpretato dai direttori di carcere nel senso che gli imputati non vengono messi nelle condizioni di partecipare alla vita sociale in carcere, sono spesso chiusi nelle loro celle anguste e affollate venti ore su ventiquattro, abbandonati alla vita di prigione in attesa della scarcerazione che, salvo casi eccezionali, avviene ben prima dell'esito finale del processo penale. Così si realizza il paradosso che un detenuto presunto non colpevole è trattato molto peggio di uno colpevole. Queste tre anomalie producono la quarta anomalia italiana che va sotto il nome di tasso di affollamento. Ogni cento posti letto regolamentari i detenuti sfiorano le 148 unità. In Germania vi sono meno detenuti rispetto ai posti letto disponibili, precisamente 92 su 100, ossia vi sono sempre otto posti liberi in media in ogni prigione. Il sovraffollamento è il frutto sia di una mancata politica di depenalizzazione e decarcerizzazione che di una storica incapacità gestionale. Non vengono programmati i flussi di politica criminale, l'edilizia penitenziaria è lasciata al caso

0 alla corruzione. Così i posti letto sono circa 45 mila mentre i detenuti sfiorano le 67 mila unità. 22 mila persone sono sistemate in modo provvisorio, a volte per terra senza materasso, impossibilitate a stare contemporaneamente in piedi in cella. Gli spazi regolamentari sono calcolati in modo approssimativo, ossia senza tener conto degli standard del Comitato europeo per la prevenzione della tortura o delle stesse norme presenti nelle leggi italiane²³. Ogni tanto nelle statistiche ufficiali compare un altro numero, quello auto-assolutorio della capienza tollerabile, sempre miracolosamente superiore al numero dei detenuti presenti. Compare e scompare alla bisogna. Non c'è nulla di più vago e soggettivo della

nozione di tollerabilità.⁹⁴

¹ Giorgio Galli, I partiti politici italiani (1943-2004), Rizzoli, 2004.

Il "Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena" venne approvato con Regio decreto del 18 giugno 1931, n.787.

Da ciò si sarebbe potuto dedurre che il crimine di tortura avrebbe dovuto essere l'unico a essere codificato obbligatoriamente dal legislatore ordinario. Cosa ovviamente non avvenuta nonostante le plurime sollecitazioni provenienti dagli organismi internazionali.

L'articolo 27 della Costituzione così recita: "La pena deve tendere alla rieducazione del condannato e non deve consistere in trattamenti contrari al senso di umanità."

"Pertini e Saragat erano in carcere a Regina Coeli, Nenni insisteva per liberare Saragat. Organizzammo con Alfredo Monaco, medico socialista che lavorava all'interno del carcere, una evasione legalizzata. Con l'aiuto di Massimo Severo Giannini mi impadronii di alcuni moduli con i quali costruiamo falsi ordini di scarcerazione. In modo rocambolesco sette uomini, tra cui appunto Pertini e Saragat, riuscirono a fuggire". Questo il racconto di Giuliano Vassalli, successivamente anche ministro di Grazia e Giustizia, protagonista della loro evasione. ⁶ Legge n.354 del 1975

L'articolo 1 della legge penitenziaria italiana, mai modificato dal 1975, afferma quanto segue: "Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con

l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti."

⁸ Legge n.663 del 1986 che prende il nome dal senatore cattolico Mario Gozzini eletto come indipendente nelle liste del partito comunista italiano. La sua idea di carcere è nel suo libro, *Carcere perché, carcere come*, Ecp, Firenze, 1988.

Articolo 41 bis secondo comma dell'ordinamento penitenziario che prevede un regime durissimo, criticato anche dagli organismi internazionali, il quale viene imposto con decreto ministeriale. I detenuti sottoposti a tale regime sono sostanzialmente esclusi dalla vita sociale del carcere.

Come sempre accade nella storia politica, la Lega nel 2012 viene travolta da uno scandalo di uso improprio di denaro pubblico che porta sino alla famiglia del suo storico leader Umberto Bossi.

Si trattò di un provvedimento richiesto dai vertici della Chiesa, approvato col voto contrario della Lega Nord e dell'Italia dei Valori, il partito guidato dall'ex pubblico ministero Antonio Di Pietro, uno dei protagonisti della stagione di Mani Pulite che dette vita alla tangentopoli milanese.

In un Convegno tenutosi nei locali della Camera dei Deputati su iniziativa dei Radicali il 28 luglio del 2011 definì la questione penitenziaria una questione di prepotente urgenza.

Caso emblematico quello di Gela in Sicilia dove l'inizio della costruzione del carcere risale a oltre cinquant'anni fa.

Articolo che proibisce la tortura e i maltrattamenti.

Sentenza del 16 luglio del 2009 con cui la Corte Europea dei Diritti Umani nel caso Sulejmanovic condannò l'Italia per avere costretto il detenuto di origine bosniaca a vivere per mesi in meno di tre metri quadri. Va ricordato che per il Comitato europeo per la prevenzione della tortura lo spazio per recluso non può essere inferiore a quattro metri quadri nel caso di cella multipla e a sette metri quadri nel caso di cella singola. Da allora sono stati presentati oltre cento ricorsi alla Corte da altrettanti gruppi di detenuti costretti a vivere anch'essi in condizioni, finanche peggiori, di quelle di Sulejmanovic. In una ordinanza del giudice di sorveglianza di Lecce dell'estate del 2011 è stato addirittura previsto un risarcimento del danno esistenziale subito, pari a 220 euro, da un detenuto a causa delle condizioni inaccettabili di vita determinate dal sovraffollamento.

Legge 199 del 2010 riformata e ampliata con legge del 14 febbraio 2012 per volontà del nuovo governo tecnico in carica in Italia dall'autunno del 2011.

I dati tedeschi di raffronto sono tratti da Space I del Consiglio d'Europa del settembre del 2009.

¹⁸ La Romania entrò a far parte della Uè il primo gennaio del 2007.

In Italia è penalizzato lo sfruttamento della prostituzione ma non la prostituzione in sé. Una proposta di legge del ministro delle pari opportunità del governo Berlusconi (2008-2011) Mara Carfagna voleva vietare con sanzioni detentive la prostituzione di strada. La proposta non passò. Successivamente lo stesso premier Silvio Berlusconi è stato incriminato per favoreggiamento della prostituzione minorile in riferimento alla nota vicenda dei festini con la ragazza minorenni di origine marocchina detta Ruby Rubacuori.

La legge sulle droghe detta Fini-Giovanardi, dal nome dei due politici di destra che la vollero fortemente agli inizi del 2006 tanto da farla approvare con un colpo di mano alla fine della legislatura con un emendamento governativo al decreto legge sulla sicurezza alle Olimpiadi invernali di Torino, ha cancellato la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. La legge n.49 del 2006, che ha modificato il D.P.R. n.309 del 1990, ha abbassato di tanto la soglia minima sotto la quale il possesso di sostanze risulta finalizzato al consumo così da determinare l'ingresso in carcere di moltissimi tossicodipendenti o consumatori di hashish e marijuana. Questi ultimi infatti spesso si recano dal pusher una volta alla settimana o al mese (anche per ridurre il rischio di essere fermati dalle forze dell'ordine) comprando dosi per un consumo quotidiano personale. Qualora arrestati sono immediatamente definiti spacciatori. Rischia meno in base alla legge il consumatore occasionale di cocaina che ne compra una quantità necessaria al consumo di una singola serata. La legge Fini-Giovanardi è una legge manifesto, ideologica e demagogica che si ispira alla war on drugs americana. Eppure nel 1993 un referendum popolare proposto dal Partito Radicale, da sempre su posizioni anti-proibizioniste, aveva abrogato una vecchia norma che puniva il consumo di droghe.

Dalla acquisizione della notizia di reato al giudizio finale in media trascorrono cinque anni. La Corte Europea dei diritti umani ha condannato centinaia di volte l'Italia per la durata irragionevole dei processi penali.

Il codice di procedura penale all'articolo 275 prevede che la custodia cautelare in carcere è

ammissibile solo in uno dei seguenti tre casi: pericolo di fuga, rischio di reiterazione del crimine o di inquinamento delle prove.

²³ Prima fra tutte il Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario approvato il 20 settembre del 2000 con decreto presidenziale. Prevedeva standards strutturali nuovi (docce in cella, acqua calda, asili nido per bimbi, luce naturale nelle camere di pernottamento, una cucina ogni 200 detenuti) da realizzarsi entro il 2005 e mai portati a termine se non in un numero ristrettissimo di luoghi.

Va detto che il sistema della giustizia penale minorile ha residualizzato la risposta carceraria e di conseguenza ha contenuto il sovraffollamento. Dal 1989, anno di entrata in vigore del nuovo codice di procedura minorile che puntava molto sulla probation e sulle misure cautelari non detentive, i detenuti con età inferiore ai diciotto anni si aggirano intorno alle 500-600 unità. Il tentativo di abbassare l'imputabilità dei minori da 14 a 12 anni non è passato per l'opposizione della stessa magistratura minorile.